

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 16/11/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente, co-intestataria di n. 2 BFP, chiede il rimborso dei titoli con applicazione dei rendimenti indicati sul retro degli stessi, con riferimento all'ultimo decennio di validità, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, affermando quanto segue:

- nelle date del 06/09/1989 e 28/12/1989 acquistava due BFP della serie Q/P da lire 250.000 ciascuno;
- il 18/04/2020, in sede di riscossione, le venivano riconosciuti importi (rispettivamente: € 1.398,36 e € 1.386,52) inferiori rispetto ai rendimenti indicati sui titoli;
- il rimborso effettuato dall'intermediario non ha considerato il rendimento di lire 88.870 maturato per ogni bimestre successivo al 20° anno solare dall'emissione;
- tale scaglione non è stato oggetto di modifiche nemmeno attraverso i timbri apposti sul retro dei buoni stessi, modificativi dei tassi di interesse limitatamente al primo ventennio dalla data di emissione;
- infruttuosamente avanzava reclamo all'intermediario alle date del 3/06/2020, senza ottenere risposta, e del 6/06/2021.

Nelle proprie controdeduzioni, l'Intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza temporale dell'Arbitro in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio (la mancata informativa al momento dell'emissione) e pertanto sottratto temporalmente dall'ambito di competenza dell'ABF;
- incompetenza per materia dell'Arbitro essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB.

Nel merito, chiede il rigetto del ricorso e dichiara quanto segue:

- la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 che prevedeva l'utilizzo di moduli della precedente serie P purché modificati con l'apposizione di timbri con la dicitura sul fronte "serie Q/P" e sul retro i nuovi tassi della serie Q (l'art. 5 del DM 1986);
- ai sensi dell'art. 4 del *D.M. 13.06.1986*, sono da applicare i saggi di tassi di interesse indicati nelle tabelle allegate al DM stesso;
- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimane fisso (12%) e il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (dal 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi e l'importo indicato in tabella Lire X è fisso per ogni anno successivo fino al 30°);
- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- ai sensi del DM citato sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti;
- alla scadenza è stato correttamente offerto alla titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986 ed indicato nelle tabelle allegate al DM stesso;
- la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- in sede di emissione l'intermediario non ha commesso nessun errore;
- parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento;
- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito, pertanto, agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità;
- in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.;
- l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e comunque usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU;
- qualora si volesse aderire, per mera ipotesi, alle richieste del cliente di applicazione dei saggi della serie P per il periodo compreso tra il 21° e 30° anno, la tesi risulterebbe altrettanto infondata per i contenuti dell'art. 6 del DM 1986.

In replica, la Cliente, nel contestare “la copiosità” delle controdeduzioni di controparte anche in parte inconferenti, sottolinea l’infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da controparte come anche dimostrato dalle numerose decisioni assunte dall’ABF in casi analoghi.

Inoltre, sottolinea che l’intermediario ha applicato un tasso nemmeno indicato in uno dei differenti timbri apposti sul retro dei titoli.

DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, intestataria di n. 2 BFP della serie Q/P, lamenta la mancata corresponsione dei rendimenti indicati sul retro degli stessi.

In via preliminare, l’intermediario, eccepisce l’inammissibilità del ricorso affermando l’incompetenza *ratione temporis* dell’ABF, in quanto i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell’anno 1986, e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l’incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall’intermediario devono considerarsi non fondate, in quanto, secondo un consolidato orientamento dell’ABF, *“Quanto all’eccezione relativa all’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d’Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull’errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell’Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell’adito Arbitro. Quanto, poi, all’eccezione relativa all’incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell’ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l’incasso di B.P.F.”* (Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020). In senso analogo, si ricordi anche Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013, Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013, Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Ciò posto, passando all’esame del merito della controversia, la doglianza della parte ricorrente attiene all’accertamento del diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti indicati sul retro dei summenzionati buoni.

La cliente risulta essere titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali emessi nel 1989 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Più precisamente, dall’analisi dei BFP in atti, si nota che tali buoni risultano emessi su modulo cartaceo della serie “O” e timbrati per la serie “P/O”: sul fronte di essi, tuttavia, è precisata la loro appartenenza alla serie “Q/P”. Inoltre, sul retro di detti titoli risultano

apposti due timbri, sufficientemente leggibili, rispettivamente per la serie "P/O" e per la serie "Q/P", attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al loro 20° anno di validità. Non è, invece, stato apposto alcun timbro modificativo in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che i buoni oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"* (art. 4). *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *"Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti,*

di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

...omissis...

“In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i controversi buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, con la serie “Q/P”.

Come visto, sul retro di tali titoli risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi applicabili alla serie Q/P fino al ventesimo anno, che deve trovare applicazione nella determinazione dei relativi rendimenti.

Al riguardo si deve precisare che, secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, con riferimento ai BFP serie Q emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P) – come nella fattispecie in esame – si applicano comunque le condizioni della serie Q, fatto salvo quanto previsto dal Collegio di Coordinamento con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale.

Manca invece nel timbro l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.

Come richiesto dal ricorrente, l'intermediario dovrà provvedere a corrispondere altresì gli interessi al tasso legale dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA